

Facciamo il punto

Giugno 2024



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di giugno 2024 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di luglio 2024 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tassi di interesse Inps e Inail

Con la Circolare n. 71 dell'11 giugno 2024, l'Inps informa che, a seguito della decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea del 6 giugno 2024, che ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) che, a decorrere dal 12 giugno 2024, è pari al 4,25%, sono stati conseguentemente rideterminati anche i tassi di interesse e per le sanzioni civili.

L'interesse di dilazione e di differimento sarà calcolato con il tasso del 10,25% annuo, mentre le sanzioni civili in caso di omissione contributiva sarà pari al 9,75% in ragione d'anno.

La medesima informazione è stata diramata dall'Inail nella Circolare n. 13 dell'11 giugno 2024.

Accordo di sicurezza sociale Italia - Giappone

Nel Messaggio n. 2199 dell'11 giugno l'Inps fornisce le indicazioni operative per la gestione dei flussi Uniemens in applicazione dell'accordo di sicurezza sociale Italia - Giappone in vigore dal 1° aprile 2024.

Per i lavoratori distaccati dall'Italia in Giappone la contribuzione dovuta deve essere versata secondo le modalità in uso per i lavoratori inviati in Paesi convenzionati.

Per i lavoratori distaccati dal Giappone in Italia, che sono esonerati dalla legislazione italiana per l'assicurazione Ivs, ed

eventualmente anche per la disoccupazione, devono essere utilizzati i codici tipo contribuzione appositamente istituiti.

Richiesta dell'esonero contributivo per le donne vittime di violenza

Nel Messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024 l'Inps ha pubblicato le istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta dell'esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà.

L'agevolazione consiste nell'esonero dei contributi previdenziali è riconosciuto nella misura del 100% e nel limite massimo di 8mila euro, per le assunzioni effettuate nel triennio 2024-2026, per la durata di 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, per massimo 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e per 18 mesi per le trasformazioni a tempo indeterminato.

Per poter beneficiare dell'agevolazione, il datore di lavoro deve inoltrare all'Istituto l'apposita domanda di ammissione; il Messaggio specifica anche le modalità di esposizione dei relativi dati nel flusso Uniemens.

Proroga della Decontribuzione Sud

Con Comunicato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si informa che la Commissione Europea ha autorizzato fino al 31 dicembre 2024, nell'ambito del Temporary Framework per il

conflitto Russia-Ucraina, l'agevolazione contributiva Decontribuzione Sud.

Sanzioni in materia di somministrazione illecita

Nella Nota n. 1133 del 24 giugno 2024 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) espone il regime intertemporale delle sanzioni in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti in seguito alle modifiche introdotte dall'articolo 29, D.L. 19/2024.

Le nuove sanzioni penali trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dalla entrata in vigore del Decreto Legge e cioè dal 2 marzo 2024. Per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016. Infine, le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo art. 18, D.Lgs. n. 276/2003.

Trattamento fiscale dell'indennità risarcitoria

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 130 del 6 giugno 2024 l'Agenzia delle Entrate chiarisce la disciplina fiscale applicabile all'indennità risarcitoria onnicomprensiva stabilita dal giudice, ai sensi dell'art. 39, comma 2, D.Lgs. 81/2015, quale risarcimento per la perdita di redditi d

a lavoro dipendente subita da un lavoratore somministrato.

Poiché l'indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, deve essere qualificata quale risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi di lavoro dipendente (lucro cessante), avendo una valenza sostitutiva del reddito. Rientra inoltre nel campo di applicazione della tassazione separata sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Dematerializzazione delle note spese

Nella Risposta all'Istanza di interpello n.142 del 24 giugno 2024 l'Agenzia delle Entrate ricorda la corretta modalità di gestione dei documenti analogici, quali i giustificativi allegati alle note spese dei dipendenti, in vista della loro dematerializzazione e successiva conservazione.

Se i documenti analogici sono trasformati in documenti informatici che possiedono le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, gli originali cartacei possono essere sostituiti da quelli informatici e la procedura delle note spese può essere interamente dematerializzata.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Acconciatura ed estetica – Accordo di rinnovo 20 maggio 2024.

Una tantum: con la retribuzione di luglio 2024 viene erogata la seconda rata pari a 40 euro dell'una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale, spettante ai soli lavoratori in

forza al 20 maggio 2024. L'indennità è onnicomprensiva dell'incidenza sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta.

Terziario Confcommercio - *Accordo 22 marzo 2024*

Una tantum: con la retribuzione di luglio 2024 viene erogata la prima tranche dell'una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale pari ad 350,00 euro riferito al quarto livello, da riparametrare per gli altri livelli, e determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all'effettivo servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2023.

Carta (Industria) - *Accordo 28 luglio 2021*; **Chimica (Industria)** - *Accordo 13 giugno 2022*; **Dirigenti Aziende alberghiere** - *Accordo di rinnovo 28 novembre 2023*; **Dirigenti Terziario** - *Accordo di rinnovo 12 aprile 2023*; **Pulizia (Industria)** - *Accordo 8 giugno 2021*; **Vigilanza privata e Servizi fiduciari** - *Accordo di rinnovo 16 febbraio 2024*

Minimi tabellari: dal 1° luglio 2024 entrano in vigore i nuovi minimi tabellari previsti dai rispettivi accordi di rinnovo.



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 – Roma

SEDE DI CASALPUSTERLENGO (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
26841 – Casalpusterlengo

info@gesam.eu

www.gesam.eu

20136 - Milano

Via Salasco, 40
T +39 02 855010.1
F +39 02 855010.36/37

00187 – Roma

Via Vittorio Veneto, 54/B
T +39 06 32090291
F +39 06 32090292

26841 – Casalpusterlengo (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
T +39 0377 830878
F +39 0377 89399

Sede legale

26841 Casalpusterlengo (LO)
Via Felice Cavallotti, 13

Gesam Società tra Professionisti S.r.l.

Capitale Sociale 16.000 i.v.
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152
Pec: gesam@legalmail.it
info@gesam.eu | www.gesam.eu